

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di intervento e servizi sociali) e, in particolare, l'articolo 5, che disciplina il ruolo del terzo settore;

Richiamata la legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali);

Richiamata la legge 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419), ed in particolare l'articolo 3, comma 1ter, che prevede che le Aziende Usl regionali appaltino e contrattino direttamente secondo le norme di diritto privato indicate nell'atto aziendale per quanto concerne la fornitura di beni e servizi il cui valore sia inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria in materia;

Richiamato il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e, in particolare, gli articoli 20 e 27, che disciplinano rispettivamente l'aggiudicazione degli appalti aventi ad oggetto i servizi socio-sanitari, socio-assistenziali e socio-educativi, elencati nell'allegato II B, ed i principi da applicare ai contratti esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice stesso;

Richiamata la legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 (Testo unico in materia di cooperazione), e, in particolare, il capo III, (Convenzioni tra le cooperative sociali, i loro consorzi e le amministrazioni pubbliche) del Titolo III (Disciplina delle cooperative sociali), con riguardo all'articolo 38;

Richiamata la legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004), e, in particolare, l'articolo 5, comma 1, lettera b), che prevede che la Giunta regionale svolga, tra l'altro, funzioni di programmazione, di indirizzo operativo, di coordinamento e di controllo;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 135 del 26 gennaio 2007, recante "Approvazione della direttiva in materia di affidamento di servizi socio-sanitari, socio-educativi e socio-assistenziali da parte della Regione, degli enti locali e dell'Azienda Usl della Valle d'Aosta (per appalti superiori alla soglia comunitaria) e degli altri enti pubblici regionali e dello schema-tipo di convenzione tra soggetti privati e amministrazioni pubbliche per l'affidamento di tali servizi";

Richiamata la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 1° marzo 2007, che, nel dettare i principi da applicare dalle stazioni appaltanti nella scelta dei criteri di selezione e di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi, ha precisato che gli elementi attinenti alla capacità del prestatore di eseguire i servizi oggetto dell'appalto possono essere utilizzati unicamente ai fini della selezione dei concorrenti e che l'offerta deve, invece, essere valutata in base a criteri che hanno una diretta connessione con l'oggetto dell'appalto e che servono a misurare il valore, escludendo che, in tale fase, si possa fare riferimento alle qualità soggettive dell'offerente;

Atteso che, alla luce della suddetta circolare, è emersa la necessità di riconsiderare l'impostazione della sopra citata deliberazione, in particolare per quanto concerne la definizione dei criteri di partecipazione alle gare e di affidamento dei servizi;

Dato atto che, al fine di dare una risposta a tale necessità, è stato costituito un gruppo di lavoro composto da tecnici dell'Assessorato alla sanità, salute e politiche sociali coadiuvati da tecnici dell'Assessorato alle attività produttive e del Dipartimento legislativo e legale, che, sentite le associazioni rappresentative degli operatori del settore, ha elaborato una nuova bozza di direttiva regionale in materia di affidamento di servizi socio-sanitari, socio-educativi e socio-assistenziali da parte della Regione, degli enti locali, dell'Azienda Usl della Valle d'Aosta (per appalti superiori alla soglia comunitaria) e degli altri enti pubblici regionali;

Atteso che in data 18 dicembre 2008 la bozza di direttiva è stata esaminata dal gruppo interistituzionale composto da rappresentanti dell'Assessorato alla sanità, salute e politiche sociali, del Dipartimento legislativo e legale, della Direzione attività produttive, del Consiglio Permanente degli Enti locali, e delle quattro centrali cooperative (Fédération des coopératives, Lega delle cooperative, UNCI, ACGI), che ha concordato alcune integrazioni e modificazioni integrative alla stessa,

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio permanente degli enti locali con nota in data 24 dicembre 2008 prot. n. 41613/ASS, previo recepimento delle integrazioni e modificazioni concordate nella riunione sopracitata;

Ritenuto opportuno accogliere le integrazioni e modificazioni proposte dal Consiglio Permanente degli Enti Locali e procedere all'approvazione del nuovo testo concordato dal gruppo interistituzionale sostitutivo di quello di cui all'allegato 1 della deliberazione della Giunta regionale n. 135 del 2007, al fine di adeguare la direttiva in materia di servizi socio-sanitari, socio-assistenziali e socio-educativi ai principi indicati nella circolare emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2507 in data 29 agosto 2008, concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2008/2010, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e disposizioni applicative, con decorrenza 1° settembre 2008;

Visto il parere favorevole rilasciato congiuntamente dal Capo del Servizio risorse e dal direttore della Direzione politiche sociali nell'ambito dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera e) e 59, comma 2, della legge regionale n. 45/1995 sulla legittimità della presente proposta di deliberazione;

Su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali Albert Lanièce;

Ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare la nuova direttiva in materia di affidamento di servizi socio-educativi e socio-assistenziali da parte della regione, degli enti locali e dell'azienda USI della Valle d'Aosta (esclusivamente per appalti superiori alla soglia comunitaria) e degli altri enti

pubblici regionali (All. 1), che sostituisce quella di cui all'allegato 1 della deliberazione della Giunta regionale n. 135 del 2007;

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
3. di disporre la pubblicazione – per estratto – della presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

§

Allegato I alla deliberazione della Giunta regionale n. 3919 in data 30/12/2008

NUOVA DIRETTIVA IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIO-SANITARI, SOCIO- EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI

Art. 1

(Ambito di applicazione e finalità)

1. La presente direttiva, ferme restando le previsioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), si applica nell'ipotesi di affidamento tramite gara a qualunque soggetto, di servizi socio-sanitari, socio-educativi e socio-assistenziali da parte della Regione, degli enti locali, dell'Azienda USL (esclusivamente per gli appalti di importo superiore alla soglia comunitaria) e di qualsiasi altro ente pubblico regionale.
2. La presente direttiva persegue le seguenti finalità:
 - a) introdurre, in un ambito peculiare quale quello inerente alla gestione di servizi rivolti alla persona, strumenti atti a favorire la massima attenzione alla salvaguardia di adeguati livelli di qualità;
 - b) dettare alle amministrazioni pubbliche operanti nell'ambito regionale criteri uniformi per l'individuazione dell'offerta economicamente e qualitativamente più vantaggiosa, tenendo conto dei seguenti elementi:
 - 1) la formazione, la qualificazione e l'esperienza professionale degli operatori coinvolti;
 - 2) gli strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro;
 - 3) la conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio e delle risorse sociali della comunità;
 - 4) l'impiego di reti a filiera corta, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio, per l'acquisizione dei beni e dei servizi da utilizzarsi nell'attività oggetto di affidamento.

Art. 2

(Requisiti per la partecipazione)

1. Per la partecipazione alle procedure per l'affidamento di cui all'articolo 1, comma 1, i soggetti devono dichiarare:
 - a) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 38 del d.lgs. 163/2006;
 - b) che la tipologia del servizio rientra fra le proprie finalità statutarie o nell'oggetto sociale;
 - c) di possedere un valore della produzione, come da ultimo bilancio di esercizio approvato, pari o superiore all'80 percento dell'importo annuale del servizio;

- d) nel caso di servizi da svolgersi nell'ambito del territorio regionale, di possedere una sede operativa - per tale intendendosi un'unità locale o un ufficio accessibile all'utenza - diversa dalla sede di svolgimento dei servizi aggiudicati, nel territorio di riferimento del servizio oggetto di affidamento o nell'ambito territoriale di prossimità, da definirsi in sede di bando con riferimento alle caratteristiche oggettive del servizio, con responsabili in loco abilitati a prendere decisioni immediate rispetto alle soluzioni derivanti dallo svolgimento del servizio, oppure di impegnarsi ad attivare, in caso di affidamento, una sede operativa, come sopra definita, nonché detti responsabili, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione;
 - e) la disponibilità di una struttura organizzativa, intesa come complesso degli operatori che fanno parte integrante dell'organismo o hanno con lo stesso rapporti continuativi di altra natura e come assetto organizzativo (con riguardo alle funzioni - comprese quelle relative alle indicazioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) - e alle persone che vi si dedicano stabilmente) che, alla stregua dei parametri individuati in sede di stesura del bando, risulti idonea all'espletamento dei servizi oggetto di affidamento;
 - f) di aver gestito, nel triennio precedente, servizi con caratteristiche simili a quello oggetto di affidamento;
 - g) di avere alle dipendenze o nella base sociale il numero di figure dirigenziali e di coordinamento, da indicare nominativamente, con le qualifiche o con le esperienze lavorative coerenti con la tipologia del servizio da erogare;
 - h) in caso di affidamento, di applicare, in modo pieno ed integrale, ai propri lavoratori i contenuti economico-normativi dei contratti collettivi di lavoro e degli eventuali contratti integrativi territoriali del contesto di riferimento del servizio oggetto di affidamento, nel cui ambito devono essere previsti profili professionali con contenuti analoghi a quelli richiesti dalla tipologia dei servizi socio-sanitari, socio-educativi e socio-assistenziali da erogare.
2. Nella fase di selezione dei concorrenti è sufficiente una dichiarazione sostitutiva resa, ai sensi della normativa vigente, dal legale rappresentante del soggetto che attesti la sussistenza dei requisiti per la partecipazione.

Art. 3
(Criteri per l'affidamento)

1. I servizi sono affidati in base al criterio dell'offerta qualitativamente ed economicamente più vantaggiosa, comprendente il prezzo, IVA esclusa, e della qualità dell'offerta.
2. Nella valutazione delle offerte al prezzo è attribuito un punteggio massimo di 30/100 e alla qualità dell'offerta di 70/100.
3. In relazione dell'oggetto dell'affidamento, il bando o l'invito possono stabilire criteri supplementari di valutazione della qualità dell'offerta, che comportano l'assegnazione di ulteriori punti, sino ad un massimo di 15.
4. L'affidamento è effettuato a favore del soggetto che riporta, complessivamente, il punteggio più alto.

5. Sono escluse le offerte che rispetto alla qualità dell'offerta conseguono un punteggio inferiore a 6/10 di quello conseguibile.
6. All'offerta che, tra quelle presentate, consegue il punteggio più alto rispetto alla qualità dell'offerta, purché uguale o superiore a 6/10 di quello massimo conseguibile, viene assegnato il massimo punteggio attribuibile, riparametrando in tal senso tutte le altre offerte pari o superiori a 6/10 di quello massimo conseguibile.

Art. 4

(Criteri per la definizione della base d'asta)

1. La base economica di riferimento è definita tenendo conto dei seguenti elementi di calcolo:
 - a) costo contrattuale, utilizzando come base di riferimento il CCNL e gli eventuali contratti integrativi territoriali delle cooperative sociali, corrispondenti ai profili degli operatori impiegati, comprensivo delle figure di coordinamento del servizio;
 - b) costo dei prodotti necessari all'espletamento del servizio e costi di ammortamento dei mezzi e delle attrezzature;
 - c) costi generali (minimo 7% per cento del costo del servizio);
 - d) costi derivati da specifici adempimenti inerenti alla normativa sulla sicurezza del lavoro (d.lgs. 81/2008) (pari all' 1 per cento riferiti al costo del personale).

Art. 5

(La valutazione del prezzo)

1. Il punteggio massimo attribuibile all'elemento prezzo è di 30/100.
2. La valutazione delle offerte è realizzata attribuendo un punteggio a crescere in rapporto all'entità del ribasso.
3. L'assenza di ribasso comporta l'esclusione dell'offerta.
4. Il punteggio massimo previsto dovrà essere attribuito rispetto a una percentuale di ribasso del 5,5 per cento.
5. Il ribasso minimo di 0,01 punti percentuali comporta il punteggio di 19,02; ogni ulteriore frazione millesimale di ribasso comporta un incremento di punteggio di 0,02 fino ad un punteggio massimo di 30.

Art. 6

(La valutazione della qualità dell'offerta)

1. La qualità dell'offerta è valutata con riferimento:
 - a) alla componente tecnico progettuale;
 - b) al metodo ed organizzazione del lavoro;
 - c) alla composizione del team proposto per lo svolgimento del servizio;

- d) ai criteri supplementari stabiliti dal bando o dall'invito in relazione all'oggetto dell'affidamento.
2. Il punteggio massimo attribuibile è di 70/100.
 3. In relazione all'oggetto dell'affidamento, il bando o l'invito possono stabilire criteri supplementari di valutazione della qualità dell'offerta, che comportano l'assegnazione di ulteriori punti, sino ad un massimo di 15.
 4. Un punteggio inferiore ai 6/10 di quello massimo conseguibile comporta l'esclusione dell'offerta, secondo quanto previsto all'articolo 3.
 5. Ne costituiscono indicatori i seguenti elementi:
 - a) quanto alla componente tecnico progettuale (massimo 31 punti):
 - 1) l'analisi dei bisogni dell'utenza e del contesto (*punti da 0 a 9*);
 - 2) il progetto di gestione del servizio oggetto di affidamento, indicante obiettivi e risultati da raggiungere. Il progetto dovrà evidenziare l'appropriatezza dei propri contenuti in rapporto alla specificità dell'utenza e del territorio in cui si svilupperà il servizio (*punti da 0 a 11*);
 - 3) la progettazione di attività finalizzate alla valorizzazione e alla pratica della lingua, della cultura e delle tradizioni valdostane (*punti da 0 a 7*);
 - 4) l'attività di progettazione/coprogettazione - finanziate o autofinanziate – che si intende sviluppare nell'area operativa su cui insiste il servizio oggetto di affidamento e finalizzate alla implementazione di reti di protezione e promozione sociale sviluppate nell'ambito territoriale in cui insistono i servizi oggetto di selezione (*punti da 0 a 4*);
 - b) quanto al metodo e all'organizzazione del lavoro (massimo 24 punti):
 - 5) il programma di controllo della qualità rispetto al servizio oggetto di affidamento: modalità di monitoraggio dell'erogazione del servizio, misurazione del grado di soddisfazione dell'utente (*punti da 0 a 4*);
 - 6) indicazione degli strumenti di comunicazione con la stazione appaltante e delle modalità di raccordo con la stessa (*punti da 0 a 4*);
 - 7) l'impiego di reti a filiera corta risultanti dall'elenco fornitori per l'acquisizione dei beni e dei servizi da utilizzarsi nell'attività oggetto di affidamento (*punti da 0 a 5*);
 - 8) l'indicazione delle sinergie da sviluppare, comunque formalizzate da documentati accordi, in collaborazione con il tessuto sociale (famiglie, istituzioni pubbliche, organismi del terzo settore) ispirate alla collaborazione, all'integrazione e alla messa in rete delle diverse risorse dei soggetti presenti sul territorio, allo scopo di migliorare la qualità complessiva del servizio e la soddisfazione dell'utenza (*punti da 0 a 8*);
 - 9) l'impiego di volontari, quale arricchimento del progetto, in aggiunta al lavoro degli operatori professionali (*punti da 0 a 3*);
 - c) quanto alla composizione del team proposto per lo svolgimento del servizio (massimo 15 punti):

- 1) quantità adeguata e qualità professionali degli operatori che saranno effettivamente impegnati nel servizio, in caso di affidamento, ed indicati nominalmente, intese come:
 - i) il possesso di titoli professionali legati al settore d'intervento in cui si colloca l'oggetto dell'affidamento (*punti da 0 a 3*);
 - ii) l'esperienza acquisita nel settore medesimo (*punti da 0 a 4*);
 - iii) ore uomo di formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale di cui gli operatori abbiano fruito, certificati e documentati da un ente di formazione accreditato (*punti da 0 a 5*);
- 2) piano formativo finalizzato al miglioramento del servizio oggetto di affidamento (*punti da 0 a 3*).

Articolo 7
(*Verifica dei requisiti*)

Successivamente all'affidamento, il soggetto affidatario deve fornire la documentazione probatoria attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, nonché degli elementi valutativi di cui all'articolo 6, non documentati in sede di gara e non altrimenti acquisiti o acquisibili dall'amministrazione appaltante.